



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Mario Pianegonda, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco M. Curato, con
domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B.

contro

Comune di Valdagno, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con
domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

per l'annullamento

del silenzio dell'amministrazione relativamente all'istanza di permesso di costruire
protocollata con il n. 16001 in data 11.5.2010 avente ad oggetto la richiesta di
parziale cambio di destinazione d'uso da annesso agricolo ad abitazione – l.r. n.
11/2004;

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 19.10.2011:

della determina prot. n. 16001/2010 del 6.7.2011 di diniego di permesso alla
realizzazione di interventi finalizzati al parziale cambio di destinazione di

fabbricato da annesso agricolo a abitazione, nonché del parere negativo della giunta comunale reso nella seduta del 21.3.2011

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdagno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori Capuano per il ricorrente e Zampieri per il Comune intimato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 11/05/2010 il Sig. Mario Pianegonda aveva richiesto, nella sua qualità di proprietario di un rustico, situato nel Comune di Valdagno in via Zen, il rilascio del permesso alla realizzazione di alcuni interventi finalizzati al parziale cambio di destinazione del fabbricato in oggetto da agricolo ad abitazione.

In data 28/06/2010 il Comune informava il ricorrente che il fabbricato sarebbe stato sottoposto a vincolo di destinazione d'uso in conformità all'art. 6 della L. Reg. n. 24/85.

In data 24/03/2011 il Comune si pronunciava sull'istanza di permesso di costruire ed emanava il preavviso di rigetto, motivato in ragione della sussistenza di un vincolo di destinazione d'uso, sottoscritto con atto notarile nel corso del Luglio del 1994 e, ciò, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. Reg. n. 24/85 che, nel disciplinare gli insediamenti agroindustriali, prevedeva che il rilascio di concessione edilizia fosse soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso.

Il ricorrente, dopo aver presentato delle osservazioni, inviava una diffida ad adempiere in data 18/05/2011, impugnando, con il proponimento del presente ricorso – in via principale –, il silenzio serbato dall'Amministrazione.

Il Comune di Valdogno, con delibera del 06/07/2011, emanava il provvedimento definitivo di rigetto motivato in base alle argomentazioni contenute nel relativo preavviso, provvedimento di diniego che veniva impugnato con il proponimento di successivi motivi aggiunti.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Valdagno, chiedendo che questo Tribunale dichiarasse l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio e sostenendo, ancora, il rigetto per infondatezza nel merito dell'impugnativa proposta avverso il successivo provvedimento di diniego.

Nel corso della Camera di Consiglio del 07 Dicembre 2011 questo Tribunale, rilevando la natura prevalentemente economica dell'eventuale presunto pregiudizio subito dalla parte ricorrente, fissava l'udienza di merito, ritenendo che in quella sede sarebbero state meglio tutelate le esigenze dedotte dalla parte ricorrente.

All'udienza del 07 Novembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito precisati.

1. In primo luogo va dichiarato inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett. B) del codice del processo, il ricorso proposto in via principale e avverso il silenzio dell'Amministrazione e con riferimento all'istanza di permesso di costruire per il parziale cambio di destinazione d'uso da agricolo ad abitazione ai sensi della L. R. n. 11/2004.

Per un orientamento giurisprudenziale, riportato da parte resistente (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 08-11-2010, n. 12306) – che questo Collegio

ritiene di condividere - l'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento esplicito (anche non completamente soddisfacente dell'interesse fatto valere dal privato), rappresenta l'espressione di una corretta manifestazione della potestà amministrativa e, di conseguenza, determina il venir meno dei presupposti per la condanna dell'Amministrazione a provvedere sull'istanza e, ciò, in quanto resta precluso al ricorrente la possibilità di conseguire con il gravame un qualunque risultato utile (T. A. R. Puglia Lecce, sez. II, 23 giugno 2010, n. 1569).

2. La stessa decisione sopra citata precisa che..." *se il provvedimento esplicito interviene prima della proposizione del ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire*" (in questo senso si veda anche T. A. R. Campania Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2010, n. 16558).

Si è, altresì, rilevato che l'adozione da parte dell'amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato rende il ricorso: inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio (T. A. R. Campania Salerno, sez. II, 7 marzo 2008, n. 265).

Nel caso di specie il ricorso avverso il silenzio è stato depositato in data 08 Luglio 2011, esattamente un solo giorno dopo della data (è il 07 Luglio 2011) in cui il ricorrente aveva ricevuto il provvedimento di diniego e, quindi, in un periodo di tempo in cui lo stesso ricorrente avrebbe dovuto, almeno astrattamente, aver acquisito, conoscenza dell'esistenza del provvedimento di diniego sull'istanza di permesso di costruire.

Ne consegue che se si fa pertanto riferimento alla data in cui il ricorso è stato depositato, in quel preciso istante - considerata la già avvenuta comunicazione del

provvedimento di rigetto - non sussisteva alcun interesse *ab origine* al proponimento di un ricorso avverso il silenzio.

Detto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett.B) del codice del processo.

3. Tutto quanto sopra premesso con riferimento al ricorso introduttivo è ora possibile esaminare l'unico motivo posto a fondamento dei successivi motivi aggiunti e, mediante i quali, si è impugnato il diniego successivamente emanato dall'Amministrazione.

Sul punto parte ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione dell'abrogata L. Reg. n. 24/1985 e degli art. 48, 43 e 45 della L. Reg. 23/04/2004 n.11. In particolare si sostiene l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 48 comma 7 ter nella parte in cui consente gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato, condizioni ritenute del tutto rispettate nel caso di specie.

Si afferma, inoltre, che il vincolo di destinazione d'uso, assunto con atto notarile dal ricorrente nel Luglio del 1994 nella vigenza della L. Reg. n. 24/85 art. 6, debba considerarsi "superato" - e oramai abrogato - dalla successiva L. Reg. n. 11/2004 nella parte in cui abroga la precedente normativa di cui alla L. Reg. n. 24/85.

4. Detta ricostruzione non può essere condivisa.

A tal fine risulta dirimente la semplice lettura dell'art. 45 comma 2° della L. Reg. n.11/2004 che, come già evidenziato da questo Tribunale (Sez. II, 27/10/2011 n. 1773) prevede che " *le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza*".

E' del tutto evidente come detto ultimo disposto, e il contestuale utilizzo del termine "*mantengono*", non può non essere interpretato nel senso di prevedere una

continuità tra i vincoli disciplinati dalla precedente normativa e le disposizioni introdotte con la L. n.11/2004.

Deve allora ritenersi che il vincolo di destinazione d'uso, sottoscritto nel corso del 1994 e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, sia pienamente efficace, determinando l'impossibilità per il proprietario, sino alla emanazione di un Piano degli Interventi, di modificare la destinazione agricola del manufatto.

Ne consegue che anche l'art. 44 comma 5 dovrà essere interpretato alla luce dell'art. 45, dovendosi ricercare, nel distinguere quali siano effettivamente gli interventi ammessi, l'esistenza di quelle condizioni "evidentemente negative", in base alle quali si richiede che il manufatto, non solo non sia abusivo, ma che sia nemmeno sottoposto ad un vincolo pienamente efficace.

In conclusione deve escludersi che gli interventi espressamente contemplati dall'art. 44, comma 5 possano essere riferiti ad immobili vincolati ai sensi del successivo art. 45.

5. Non deve condividersi nemmeno l'interpretazione dell'art. 48 comma ter della L. Reg. Veneto n.11/2004, norma che secondo la ricorrente permetterebbe comunque, nella vigenza del regime "transitorio", l'utilizzo residenziale degli immobili fino al limite quantitativo di 300 mc e, ciò, tutte le volte in cui l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo.

Detta disciplina, infatti, deve ritenersi non applicabile alle aree vincolate e, ciò, sino all'avvenuta emanazione del Piano degli Interventi.

Deve considerarsi, altresì, non utile alla risoluzione del caso di specie il rilievo in base al quale si evidenzia come l'Ispettorato regionale avesse certificato che l'annesso rustico in esame non fosse più funzionale alle esigenze del fondo e, ciò, in quanto quello che rileva è la compatibilità del nuovo intervento residenziale con la destinazione a zona agricola dell'area.

Il motivo è pertanto infondato.

6. Deve in ultimo essere respinta anche la richiesta di risarcimento del danno che, in quanto tale, non deve ritenersi provata né, nel suo venire in essere né, ancora, nel suo ammontare.

Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

dichiara inammissibile in mancanza dell'interesse a ricorrere il ricorso proposto in via principale e avverso il silenzio posto in essere dall'Amministrazione così come specificato in parte motiva;

rigetta in quanto infondato il ricorso proposto avverso i successivi motivi aggiunti.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

